

Nella causa promossa dal

sig. Rémy Huber,

dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, rue Willy Goergen, 6,

ricorrente,

contro

la Comunità Economica Europea o la Commissione di detta Comunità,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Paul Leleux, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Jean Coutard, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso, il dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio Giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz, 2,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

- l'annullamento del procedimento d'integrazione cui è stato sottoposto il ricorrente ed altresì del parere della Commissione d'integrazione, comunicato al ricorrente il 18 giugno 1963;
- l'annullamento della decisione di licenziamento;

- la rinnovazione del procedimento d'integrazione;
- il risarcimento dei danni;

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, *Presidente (relatore)*,

R. Rossi e R. Lecourt, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Il 1° ottobre 1958, il sig. Rémy Huber veniva assunto dalla Commissione della Comunità Economica Europea ed assegnato alla Direzione generale delle relazioni esterne, col grado B/7, primo scatto. Nel corso del procedimento d'integrazione, avviato in conformità allo Statuto del personale, l'Huber compariva dinanzi alla Commissione d'integrazione nel giugno/luglio 1963. Il 18 luglio 1962, la Commissione d'integrazione si dichiarava sfavorevole alla nomina in ruolo, emettendo il parere del seguente tenore :

« La Commissione d'integrazione, visto il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del sig. Huber, addetto col grado B/7 alla Direzione generale delle relazioni esterne; dopo aver raccolto tutte le

necessarie informazioni e sentito l'interessato, ritiene che il sig. Huber non possiede le cognizioni in materia amministrativa né la preparazione occorrente per espletare le mansioni proprie della categoria B e, di conseguenza, emette parere sfavorevole sulla sua idoneità ad esercitare le funzioni alle quali è addetto ».

Il 28 novembre 1962 la Riunione dei Presidenti, autorità che ha il potere di nomina per i dipendenti di categoria B, visto il parere della Commissione d'integrazione e sentito il Presidente della Commissione stessa, decideva di licenziare l'Huber con preavviso di tre mesi. Detta decisione veniva comunicata all'interessato con lettera del direttore generale dell'amministrazione a.i. in data 18 giugno 1963.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :

- « 1) Dichiarare nulli e privi di effetto il procedimento d'integrazione seguito nei confronti del ricorrente come pure il parere della Commissione d'integrazione, comunicato al ricorrente con lettera del sig. Van Gronsveld in data 18 giugno 1963.
- 2) Dichiarare nullo e privo di effetto il licenziamento notificato al ricorrente con lettera del 18 giugno 1963.
- 3) Dichiarare che la Commissione è tenuta a sottoporre nuovamente il ricorrente al procedimento d'integrazione, previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u. p. e 110 dello Statuto.
- 4) Condannare la Comunità e, se del caso, la Commissione a corrispondere al ricorrente, quale risarcimento, « la somma di cinque milioni » per danni materiali e cinque milioni per danno morale, il tutto salvo ulteriori precisazioni in corso di causa.
- 5) Porre a carico della Comunità Economica Europea e, se del caso, della Commissione tutte le spese del giudizio, ivi compresi gli onorari.
- 6) Dare atto al ricorrente :

— ch'egli si riserva di dedurre ulteriormente tutti i nuovi motivi in fatto e in diritto che si rivelassero necessari per ribattere agli argomenti della convenuta ed ai documenti che essa eventualmente producesse;

— ch'egli offrirà di provare con ogni mezzo ammesso, ivi compresa la prova testimoniale, i fatti dedotti ma non documentalmente provati, qualora la controparte li contesti. »

Nella replica, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare le domande ricevibili e fondate;

in subordine

1) Ordinare alla convenuta di produrre :

- a) i verbali del Consiglio dei Ministri relativi a quella parte dello Statuto che riguarda il procedimento d'integrazione e l'applicazione dell'art. 110;
- b) le comunicazioni inviate dalla convenuta al Comitato provvisorio del personale e riguardanti l'integrazioni dei dipendenti, come pure tutti i verbali del Comitato provvisorio del personale relativi a detto procedimento d'integrazione;
- c) il « libro bianco » pubblicato dal Comitato provvisorio dello Statuto nel giugno 1963 [doc. 7014 Pers. F. 63, con particolare riguardo al memorandum per la Commissione (pag. 17) ed alla dichiarazione fatta alla Commissione (pag. 95)].

2) Disporre l'audizione del sig. Smulders, direttore generale dell'Amministrazione, circa il procedimento d'integrazione in generale. »

Durante la discussione orale, il ricorrente ha modificato le conclusioni riguardanti il risarcimento del danno, precisando che, ove la decisione impugnata sia annullata, egli chiede la corresponsione dello stipendio dal giorno del suo licenziamento a quello della reintegrazione in servizio.

La convenuta ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare irricevibile o comunque respingere in quanto infondato il ricorso con cui il sig. Huber ha impugnato il procedimento d'integrazione seguito nei suoi confronti, il parere della Commissione d'integrazione e il licenziamento notificatogli il 18 giugno 1963, chiedendo di essere nuovamente sottoposto a detto procedimento, previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto;

respingere del pari la domanda di risarcimento;

con tutte le conseguenze di legge in ispecie per quanto riguarda la rifusione delle spese e degli onorari ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — L'IDENTITÀ DELLA CONVENUTA

Il ricorrente, che ha convenuto al tempo stesso la Comunità Economica Europea e la Commissione di detta Comunità, sostiene di averlo fatto — pur tenendo conto delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa 25/60 e della giurisprudenza della Corte — in osservanza dell'art. 91 dello Statuto del personale e, d'altro lato, onde consentire l'acquisizione al giudizio dei lavori preparatori del Consiglio relativi allo Statuto del personale.

La *convenuta* si rimette su questo punto al prudente apprezzamento della Corte.

B — SULLA RICEVIBILITÀ

La *convenuta* eccepisce che, trattandosi di un ricorso d'annullamento, è inammissibile la domanda diretta ad ottenere che la Commissione sottoponga nuovamente il ricorrente al procedimento d'integrazione.

Sarebbe inoltre inammissibile tutto quanto, nel ricorso, riguarda il procedimento d'integrazione e il parere della Commissione d'integrazione : il procedimento non è una decisione e il parere della Commissione d'integrazione è soltanto un atto preparatorio; l'unico atto impugnabile sarebbe il provvedimento di licenziamento adottato dalla Riunione dei Presidenti.

Il *ricorrente* ribatte che la Corte ha competenza sia di legittimità, sia di merito.

L'annullamento del procedimento d'integrazione, e del licenziamento che ne è conseguito, implicherebbero del resto il riesame della posizione del ricorrente da parte di una nuova Commissione

d'integrazione, il cui modo di procedere dovrebbe essere determinato in base all'art. 110 dello Statuto, ed altresì il suo mantenimento, in via provvisoria, nella situazione anteriore, con tutti i vantaggi che il contratto d'impiego gli attribuiva.

C — NEL MERITO

a) *L'azione d'annullamento*

1. *Violazione dell'art. 110 :*

manca di disposizioni generali d'esecuzione per l'art. 102.

Il *ricorrente* denuncia la nullità dell'intero procedimento cui egli è stato sottoposto, per inesistenza, illegittimità (il Comitato del personale e il Comitato dello Statuto non sarebbero stati sentiti) o mancata pubblicazione delle disposizioni generali d'esecuzione contemplate nell'art. 110 dello Statuto e relative al procedimento d'integrazione di cui all'art. 102. In proposito egli deduce :

- un argomento di carattere sistematico, attinente alla composizione ed alla collocazione dei capitoli nel titolo IX dello Statuto;
- un argomento tratto dallo scopo dell'art. 110, che sarebbe quello di garantire la collaborazione del personale all'elaborazione delle disposizioni generali d'esecuzione dello Statuto e di armonizzare l'applicazione dello Statuto nelle varie istituzioni;
- un argomento di fatto : il 13 dicembre 1961 e il 9 marzo 1962 la Commissione ha adottato un regolamento relativo al procedimento d'integrazione e l'ha sottoposto — a posteriori — al Comitato del personale.

Il *ricorrente* assume che, per l'art. 110, sarebbe stato necessario determinare le modalità per la compilazione dei rapporti ed uniformare i criteri di apprezzamento.

L'art. 102 presupporrebbe delle disposizioni d'attuazione : la Commissione lo avrebbe implicitamente ammesso adottando un regolamento; sostenere il contrario significherebbe misconoscere lo scopo e l'utilità dell'art. 110.

La *convenuta* ribatte che l'art. 102 è una disposizione transitoria e non può costituire oggetto di disposizioni generali d'attuazione. Esso sarebbe del resto perfettamente chiaro e potrebbe essere applicato direttamente e immediatamente.

L'argomento tratto dalla collocazione delle disposizioni del titolo IX sarebbe inconferente : l'art. 102, relativo alle operazioni preliminari all'applicazione dello Statuto, è una disposizione transitoria.

La consultazione del personale non sarebbe stata quindi giuridicamente obbligatoria; trattandosi di un semplice atto di cortesia, il momento in cui è avvenuta non avrebbe alcuna rilevanza.

Un regolamento riguardante una disposizione transitoria non sarebbe del resto, per sua natura, un regolamento permanente d'esecuzione dello Statuto.

2. *Violazione dell'art. 5, n. 4* : mancata descrizione delle funzioni e delle attribuzioni degli impieghi.

Il *ricorrente* assume che la decisione impugnata è nulla, non avendo la Commissione proceduto in via preliminare — sentiti il Comitato dello Statuto e il Comitato del personale — alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego, contemplata nell'art. 5 u.p. dello Statuto. Ciò implicherebbe la nullità dei giudizi espressi dai superiori gerarchici del ricorrente, del parere della Commissione d'integrazione e della conseguente decisione della Commissione, essendo impossibile giudicare dell'idoneità di un dipendente a coprire un posto le cui funzioni non sono state validamente descritte.

La *convenuta* ribatte che nella specie si trattava di giudicare se il ricorrente possedesse in concreto i requisiti per rimanere in servizio presso la Commissione, tenuto conto del suo comporta-

mento anteriore, in un determinato posto. Il ricorrente confonderebbe l'applicazione dello Statuto con l'applicazione delle disposizioni transitorie destinate a consentire la prima.

3. *Violazione del principio del contraddittorio e di altri principi giuridici generali*

Il ricorrente critica il procedimento d'integrazione e la decisione di licenziamento adottata nei suoi confronti assumendo che dinanzi alla Commissione d'integrazione, la quale sarebbe un vero tribunale amministrativo, sono stati violati il principio del contraddittorio ed altri principi giuridici generali.

L'osservanza del principio del contraddittorio sarebbe comunque un canone generale cui l'amministrazione dovrebbe in ogni caso attenersi; nella specie, detto principio non sarebbe stato osservato.

Il ricorrente menziona numerose circostanze le quali proverebbero l'irritualità del procedimento dinanzi alla Commissione d'integrazione :

- il superiore gerarchico che ha steso il rapporto sul ricorrente era animato da un sentimento di ostilità nei suoi confronti;
- nel rapporto non vi sono che apprezzamenti soggettivi che mal si prestano alla discussione;
- non risulta che la Commissione d'integrazione abbia avuto conoscenza del metodo seguito nel redigere il rapporto;
- i testimoni sono stati sentiti in sua assenza ed egli non ha avuto conoscenza del relativo verbale;
- il ricorrente non ha avuto la parola per ultimo;
- il fascicolo della Commissione d'integrazione non contiene i verbali né le note prodotte dal ricorrente a sua difesa;
- le deliberazioni della Commissione d'integrazione sono nulle essendo avvenute alla presenza di un estraneo;
- il ricorrente non ha potuto farsi assistere da un collega o da un consulente.

La *convenuta* ribatte che il ricorrente perde di vista la natura puramente amministrativa della Commissione d'integrazione e si richiama in proposito alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Leroy (cause riunite 35/62 e 16/63).

Il procedimento seguito dalla Commissione d'integrazione sarebbe stato rituale : il ricorrente è stato sentito ed ha presentato per iscritto e oralmente osservazioni sugli addebiti mossigli.

Alle circostanze particolari menzionate dal ricorrente la convenuta oppone :

- il ricorrente non ha provato l'ostilità del suo superiore gerarchico, ma soltanto la propria disinvoltura nell'assentarsi dal servizio;
- gli apprezzamenti sul ricorrente sono motivati nel modo più obiettivo possibile;
- la Commissione d'integrazione era stata informata del metodo seguito nel redigere il rapporto;
- i testimoni non dovevano affatto essere sentiti alla presenza del ricorrente : il confronto avrebbe potuto essere del resto imbarazzante; il ricorrente confonde l'integrazione col procedimento disciplinare;
- il ricorrente non doveva obbligatoriamente essere sentito per ultimo;
- a norma del regolamento della Commissione d'integrazione, il direttore del personale doveva partecipare alle riunioni di questa;
- non avendo la Commissione d'integrazione carattere giurisdizionale, il fatto che il ricorrente non sia stato assistito dinanzi ad essa da un collega o da un consulente non può invalidare il procedimento; il ricorrente confonde il procedimento d'integrazione col procedimento disciplinare.

4. *Violazione dell'art. 102 dello Statuto :*

irregolare costituzione della Commissione d'integrazione.

Il *ricorrente* critica le decisioni adottate a suo carico assumendo che, in violazione dell'art. 102 dello Statuto, il sig. de la Fontaine ha fatto parte della Commissione d'integrazione benché non esercitasse funzioni direttive.

La *convenuta* oppone che il dott. de la Fontaine è inquadrato al grado A/2, corrispondente a un impiego di direttore a norma dell'allegato I dello Statuto.

5. *Mancaza di motivazione*

Il *ricorrente* assume che il parere della Commissione d'integrazione, benché fosse per lui lesivo e gli sia stato immediatamente comunicato, non era motivato come prescrive l'art. 25 dello Statuto. Egli contesta comunque che i due capoversi che fungono da motivazione del parere possano essere considerati conformi alle prescrizioni dell'art. 25.

La *convenuta* ribatte, citando il testo, che il parere di cui trattasi è adeguatamente motivato; questa censura andrebbe d'altronde disattesa, tenuto conto dei dettami della sentenza Leroy.

6. *Violazione del principio della parità di trattamento*

Il *ricorrente* sostiene che — in mancanza di criteri stabiliti in via preliminare ed uniformi, sia per i funzionari incaricati di redigerli sia nei confronti dei dipendenti che ne costituivano l'oggetto — i rapporti sono eminentemente soggettivi e non possono non dar luogo a disparità di trattamento dei dipendenti situati al medesimo grado, in pieno contrasto col principio della parità di trattamento.

La *convenuta* ribatte che il *ricorrente* confonde l'integrazione col concorso per l'assunzione o la promozione; la Commissione d'integrazione avrebbe dovuto unicamente verificare l'idoneità del dipendente ad occupare un posto determinato, non già istituire un confronto tra il merito dei singoli dipendenti.

7. Inesattezza o inesatta valutazione dei fatti

Il *ricorrente* denuncia l'inesattezza dei fatti su cui la Commissione d'integrazione ha basato la propria decisione o l'errata valutazione degli stessi. Egli sostiene in ispecie :

- che nel rapporto del suo superiore gerarchico è detto che la sua conoscenza del tedesco scritto era mediocre, il che sarebbe contraddetto da altri documenti del fascicolo;
- che i verbali della Commissione d'integrazione rendono unicamente manifesto che essa ha sentito i superiori gerarchici del *ricorrente*; le dichiarazioni da questi rese non sono state discusse in contraddittorio e non è dato di sapere in quale misura abbiano influito sul parere della Commissione d'integrazione;
- il parere è formulato in modo molto generico e non indica alcuna precisa circostanza atta a suffragare l'apprezzamento della Commissione; la Corte non è quindi in grado di controllare il modo in cui si è giunti a detto apprezzamento.

La *convenuta* oppone che il *ricorrente* non ha fornito, a sostegno di questo motivo, alcuna prova o inizio di prova; si tratta di affermazioni gratuite.

Per quanto riguarda in ispecie la conoscenza della lingua tedesca, nel rapporto è detto soltanto che il *ricorrente* la parla e la legge molto bene, ma la scrive in modo mediocre, giudizio sfumato e al tempo stesso non contraddittorio.

Nella sentenza Leroy la Corte ha comunque insegnato che la fondatezza dei complessi giudizi di valore emessi dalla Commissione d'integrazione è sottratta al suo esame.

b) L'azione di danni

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* ha chiesto che la Commissione o la Comunità sia condannata al risarcimento dei danni; durante la discussione orale, egli ha precisato la domanda nel senso

che, per il caso d'annullamento della decisione impugnata, egli chiede quale risarcimento che gli venga corrisposto lo stipendio dal giorno di licenziamento al giorno della reintegrazione in servizio.

La *convenuta* si limita ad opporre di non aver commesso alcun illecito.

IV — Il procedimento

Il ricorso è pervenuto in Cancelleria il 29 luglio 1963. La fase orale si è svolta ritualmente. Il 12 marzo 1964 la seconda Sezione della Corte, cui la causa è stata assegnata in conformità alla decisione della Corte in data 9 ottobre 1963 (*G.U.* del 29 ottobre 1963, pag. 2598), ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 13 maggio 1964. All'udienza del 10 giugno 1964, l'avvocato generale Roemer ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.

IN DIRITTO

A — Sull'identità della convenuta

Il ricorso è diretto contro la Comunità Economica Europea o, « se del caso », contro la Commissione di detta Comunità.

L'art. 179 del Trattato C.E.E. dispone che « la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o dal regime applicabile a questi ultimi ». L'espressione « condizioni determinate dallo Statuto » implica necessariamente che l'istituzione stessa, in quanto autorità che ha il potere di nomina la quale esercita direttamente o indirettamente i suoi poteri, ha veste per stare in giudizio nelle cause promosse dai suoi dipendenti.

L'art. 90 dello Statuto del personale, che disciplina il ricorso gerarchico, preliminare al ricorso giurisdizionale, stabilisce che i dipendenti possono ricorrere all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione a cui appartengono. In mancanza di contrarie disposizioni, il ricorso giurisdizionale contemplato nell'art. 91 dello Statuto deve ritenersi disciplinato da norme analoghe e va diretto contro la stessa istituzione. La decisione di licenziamento è stata adottata dalla Riunione dei Presidenti, Autorità che in seno alla Commissione della C.E.E. esercita, a norma dell'art. 2 dello Statuto del personale, i poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Il ricorso va quindi considerato come diretto contro la Commissione della C.E.E.

B — La domanda d'annullamento

SULLA RICEVIBILITÀ

Il ricorrente conclude in primo luogo per l'annullamento sia del procedimento d'integrazione cui è stato sottoposto, sia del parere della Commissione d'integrazione che gli è stato comunicato con lettera del 18 giugno 1963. La convenuta eccepisce l'inammissibilità di dette conclusioni in quanto dirette contro un procedimento ed un atto che non hanno il carattere di decisioni.

A norma dell'art. 91, n. 1 dello Statuto, può essere portata dinanzi alla Corte qualsiasi controversia fra la Comunità e una delle persone indicate nello stesso Statuto la quale verta sulla legittimità di un atto « che rechi pregiudizio a una di dette persone ». La Corte osserva che possono essere considerati come pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente su una determinata situazione giuridica. Nella specie il procedimento d'integrazione, il quale consta di un complesso di atti preparatori all'impugnata decisione di licenziamento, non reca di per sé pregiudizio al ricorrente.

Il parere della Commissione d'integrazione, se pure costituisce — in forza dell'art. 102, n. 1 dello Statuto — l'elemento essenziale della decisione da adottarsi dall'autorità che ha il potere di nomina e vincola quest'ultima qualora sia sfavorevole all'integrazione, agli effetti del ricorso di cui all'art. 91 non può essere tuttavia considerato separatamente da detta decisione. Neanch'esso reca quindi direttamente pregiudizio al ricorrente.

Considerate separatamente dall'impugnata decisione di licenziamento, le conclusioni dirette all'annullamento del procedimento d'integrazione e del parere della Commissione d'integrazione sono inammissibili. Dei mezzi ed argomenti dedotti a sostegno di dette conclusioni si potrà tuttavia tener conto nell'esame di detta decisione di licenziamento.

Il ricorrente ha chiesto inoltre alla Corte di dichiarare che la Commissione è tenuta a sottoporlo nuovamente al procedimento d'integrazione, previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto. La convenuta eccepisce l'inammissibilità di dette conclusioni, assumendo trattarsi di un'azione d'annullamento a proposito della quale la Corte non è competente ad ordinare quanto le è stato chiesto.

La Corte rileva che, nemmeno in occasione di un ricorso di merito quale è quello contemplato nell'art. 91, n. 1 dello Statuto, essa può impartire degli ordini all'amministrazione: il rinnovo del procedimento d'integrazione dev'essere tuttavia considerato come una delle conseguenze dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Il ricorrente conclude infine per l'annullamento della decisione di licenziamento notificatagli con lettera 18 giugno 1963. L'ammissibilità di tali conclusioni non è contestata dalla convenuta, né dà luogo a rilievi d'ufficio.

NEL MERITO

Violazione dell'art. 110 dello Statuto

Il ricorrente denuncia la nullità del procedimento d'integrazione, cui egli è stato sottoposto in applicazione dell'art. 102 dello

Statuto, desumendola dalla mancanza di disposizioni generali d'esecuzione adottate in conformità all'art. 110, primo comma.

La Corte osserva che le disposizioni d'esecuzione di cui all'art. 110 hanno carattere « generale » e sono quindi necessarie soltanto per l'applicazione delle disposizioni dello Statuto aventi valore permanente. Nella specie, a prescindere dalla questione se l'art. 102 dello Statuto sia abbastanza dettagliato per poter essere applicato senza ulteriori provvedimenti d'esecuzione, va detto che esso non disciplina che situazioni limitate nel tempo.

Trattasi di una disposizione essenzialmente transitoria, e i provvedimenti adottati per la sua applicazione non possono quindi avere carattere generale. I regolamenti emessi dalla Commissione il 13 dicembre 1961 e il 9 marzo 1962 per l'attuazione dell'art. 102 sono perciò provvedimenti d'applicazione speciali che non possono essere confusi con quelli, generali, di cui si parla nell'art. 110 e non dovevano di conseguenza essere adottati con la procedura in detto articolo contemplata.

Il primo motivo è quindi infondato.

Violazione dell'art. 5 u.p. dello Statuto

Il ricorrente assume che il criticato procedimento d'integrazione è irrituale, non essendo stato preceduto dalla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni degli impieghi contemplata nell'art. 5 u.p. dello Statuto e da adottarsi in conformità all'art. 110, e che tale irritalità rende nulla la decisione di licenziamento.

La Corte rileva che la descrizione delle funzioni ha soprattutto lo scopo di consentire l'inquadramento, in base all'allegato I dello Statuto, dei dipendenti nominati in ruolo e non può quindi essere considerata come un preliminare indispensabile per l'applicazione dell'art. 102.

In considerazione poi della complessità della descrizione dei vari impieghi e del tempo che essa richiede e tenuto conto della necessità, per ciascuna istituzione, di passare in ruolo i propri dipendenti il più presto possibile, la Corte ritiene che, sotto questo aspetto, la decisione impugnata è legittima.

Violazione del principio del contraddittorio e di altri principi giuridici generali

Il ricorrente deduce numerosi fatti i quali proverebbero che, nel procedimento dinanzi alla Commissione d'integrazione, sono stati violati il principio del contraddittorio ed altri principi giuridici generali.

La Corte osserva essere assodato che il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del ricorrente, compilato dai suoi superiori gerarchici, conclude dichiarando che egli non è idoneo ad esercitare le funzioni alle quali è addetto. A norma dell'art. 102, n. 1, dello Statuto del personale, il parere negativo espresso dalla Commissione d'integrazione è vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina; prima di emettere il parere, la Commissione d'integrazione deve quindi porre l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni su tutto quanto possa influire sulla nomina in ruolo.

Detto obbligo deve ritenersi adempiuto qualora l'interessato sia stato sentito dalla Commissione su quella parte del rapporto che è servita di base al parere e di cui essa ha fatto proprie le conclusioni.

Sarebbe vero il contrario qualora le conclusioni del rapporto fossero state modificate in seguito all'audizione di nuovi testimoni, senza che l'interessato fosse stato invitato a presentare in proposito nuove osservazioni.

Non è però questo il caso nostro.

Il ricorrente ha avuto conoscenza del rapporto compilato nei suoi riguardi dai superiori gerarchici. È pacifico che egli ha presentato osservazioni su detto rapporto, ha depositato memorie ed è stato sentito dalla Commissione d'integrazione. Le circostanze che non gli sia stato comunicato il verbale dell'audizione delle persone interrogate da detta Commissione e ch'egli stesso non sia stato nuovamente sentito dopo tale audizione, nulla tolgono alla ritualità del procedimento, non avendo dette audizioni affatto modificato

le conclusioni del rapporto dei superiori gerarchici, conclusioni fatte proprie dalla Commissione d'integrazione.

La censura è quindi infondata.

Il ricorrente sostiene inoltre che il parere del suo superiore gerarchico è stato determinato da animosità personale nei suoi confronti.

La Corte rileva che questa censura riguarda unicamente il superiore immediato del ricorrente, sig. Berghold, mentre il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del ricorrente non è stato compilato solo dal suddetto, ma anche da altri superiori gerarchici. Per quanto riguarda il Berghold, dai fatti dedotti in causa, se si può arguire che i suoi rapporti col ricorrente non sono stati privi di attriti, non emerge tuttavia la prova ch'essi abbiano determinato gli sfavorevoli apprezzamenti contenuti nel rapporto d'integrazione.

La Corte osserva infine che la circostanza che alle deliberazioni della Commissione d'integrazione assistesse un estraneo, in qualità del resto di semplice osservatore, ed il fatto che il ricorrente non sia stato assistito da un collega o da un consulente non sono atti a invalidare il procedimento dinanzi alla Commissione d'integrazione.

Il motivo è perciò infondato.

Violazione dell'art. 102 dello Statuto

Il ricorrente denuncia l'invalidità del parere della Commissione d'integrazione la quale dipenderebbe dal fatto che, non esercitando uno dei suoi membri (il dott. de la Fontaine) funzioni direttive, essa non era costituita in conformità all'art. 102, n. 1 dello Statuto.

La Corte rileva che il dott. de la Fontaine era inquadrato al grado A 2 il quale, a norma dell'allegato I dello Statuto, corrisponde all'impiego tipo di direttore. Sotto questo aspetto il parere emesso dalla Commissione d'integrazione deve quindi ritenersi valido.

Violazione dell'art. 25 dello Statuto

Il ricorrente assume che il parere della Commissione d'integrazione non è adeguatamente motivato.

La Corte osserva che nel parere del 18 luglio 1962 la Commissione d'integrazione dichiara di pronunciarsi « visto il rapporto sulla competenza sul rendimento e sulla condotta in servizio del sig. Huber...; dopo aver raccolto tutte le necessarie informazioni e sentito l'interessato » ed indica nel seguente modo le ragioni che giustificano il giudizio sfavorevole circa l'idoneità del ricorrente ad esercitare le funzioni alle quali è addetto :

« Il sig. Huber non possiede le cognizioni in materia amministrativa né la preparazione occorrente per espletare le mansioni proprie della categoria B ».

Il parere della Commissione d'integrazione è quindi adeguatamente motivato dai richiami che vi si fanno, tanto alle fonti d'informazioni utilizzate quanto alle ragioni sostanziali che costituiscono il fondamento del giudizio espresso. Lo stesso si deve dire della decisione di licenziamento notificata al ricorrente il 18 giugno 1963, la quale fa propria la motivazione del parere della Commissione d'integrazione.

Il motivo è quindi infondato.

Violazione del principio della parità di trattamento

Il ricorrente assume che il procedimento d'integrazione seguito nei suoi confronti è nullo in quanto, in mancanza di criteri stabiliti in via preventiva ed uniformi, i rapporti informativi sono eminentemente soggettivi e, a causa delle valutazioni divergenti cui non possono non dar luogo, violano il principio della parità di trattamento dei dipendenti.

La Corte rileva che i rapporti sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta di servizio contemplati nell'art. 102, n. 1 dello Statuto devono essere compilati dai superiori gerarchici dei dipendenti sottoposti al procedimento d'integrazione e che, avendo lo scopo di fornire una valutazione delle attitudini professionali

e un apprezzamento del comportamento complessivo del dipendente, contengono inevitabilmente giudizi soggettivi.

Il procedimento d'integrazione non è comunque inteso ad istituire un confronto fra i meriti rispettivi dei vari dipendenti, bensì ad accertare se il dipendente possieda i requisiti necessari per esercitare le funzioni alle quali era addetto prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

La censura va quindi disattesa.

Inesattezza ed erronea valutazione dei fatti

Il ricorrente assume che la Commissione d'integrazione ha basato il proprio parere su fatti inesatti ovvero li ha valutati in modo erroneo.

La Corte osserva che il solo argomento dedotto a sostegno di questa censura è che il rapporto informativo avrebbe erroneamente indicato che il ricorrente conosceva il tedesco scritto in modo mediocre, al qual proposito va detto che il parere della Commissione d'integrazione non fa cenno di questo giudizio il quale, esatto o erroneo che fosse, non sembra esser stato uno dei fattori determinanti dello sfavorevole apprezzamento delle attitudini del ricorrente né, di conseguenza, della decisione di licenziamento.

La censura è quindi infondata.

C — La domanda di danni

Nel corso della discussione orale il ricorrente ha dichiarato che la domanda di risarcimento doveva essere intesa nel senso che, in caso d'annullamento della impugnata decisione di licenziamento, la Commissione sia condannata a versargli gli stipendi arretrati.

Essendo risultate infondate le censure elevate contro la decisione di licenziamento, non vi è motivo di statuire sulla domanda di danni.

Le spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.

Visti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed in ispecie l'art. 179,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,

Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea ed in ispecie gli artt. 5, 25, 90, 91, 102 e 110,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia contraria, dichiara e statuisce :

- 1) Il ricorso 78/63 è respinto perché infondato.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Così deciso a Lussemburgo, il 1° luglio 1964.

HAMMES

ROSSI

LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1° luglio 1964.

Il Cancelliere

Il Presidente della Seconda Sezione

A. VAN HOUTTE

Ch. L. HAMMES